

DECRETO 5 agosto 2010: Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi.¹

(Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2010)

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

Visti gli articoli 7 e 8 della legge delega 5 marzo 2001, n. 57, recante la legge delega per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, riguardante l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Visto, in particolare, il comma 1 del predetto art. 1 del decreto legislativo n. 228 del 2001, che ha sostituito l'art. 2135 del codice civile riformulando così la nozione di imprenditore agricolo;

Visto l'art. 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante disposizioni in materia di agricoltura, che ha previsto, tra l'altro, di coordinare la normativa statale tributaria con le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, prevedendo l'adozione di appositi regimi di forfetizzazione degli imponibili e delle imposte;

Visto l'art. 2, comma 6, lettera a), della legge finanziaria 24 dicembre 2003, n. 350, che ha sostituito il contenuto dell'art. 29, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di attività connesse in agricoltura;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che ha modificato il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il nuovo art. 32, comma 2, lettera c) del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante la qualificazione del reddito agrario ed in particolare delle attività considerate comunque produttive di reddito agrario;

Vista la legge 24 dicembre 2004, n. 313, recante disposizioni

¹ NdR: Si riporta l'articolo 32 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917:

“Art. 32. - Reddito agrario

1. Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso.

2. Sono considerate attività agricole:

a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;

b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;

c) le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggiere occorrenti a seconda della specie allevata.

4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni indicati nel comma 2 dell'art. 24”.

concernenti la disciplina dell'apicoltura;

Vista la classificazione delle attivita' economiche «Ateco 2007» approvata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, adottata in sostituzione della classificazione delle attivita' economiche «Atecofin 2004», approvata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 dicembre 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003;

Visto il decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze del 26 ottobre 2007, recante l'individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attivita' agricole connesse di cui all'art. 32, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917;

Tenuto conto della proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, espressa con nota n. 6180 del 20 aprile 2010, con la quale viene chiesta, ai fini dell'emanazione del decreto di cui all'art. 32, comma 2, lettera c), del Tuir, la modifica della tabella allegata al decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze del 26 ottobre 2007;

Decreta:

Art. 1

**Individuazione dei beni oggetto
delle attivita' agricole**

1. I beni prodotti e le relative attivita' agricole di cui all'art. 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono individuati nella allegata tabella che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Classificazione delle attivita' economiche

1. Le attivita' agricole di cui al precedente articolo sono individuate sulla base della classificazione delle attivita' economiche «Ateco 2007» approvata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007.

Art. 3

Decorrenza

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2010

Il Ministro:
Tremonti

Allegato

TABELLA DEI PRODOTTI AGRICOLI

Produzione di carni e prodotti della loro macellazione (10.11.0 - 10.12.0).

Produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami (ex 10.13.0).

Lavorazione e conservazione delle patate, escluse le produzioni di pure' di patate disidratato, di snack a base di patate, di patatine fritte e la sbucciatura industriale delle patate (ex 10.31.0).

Produzione di succhi di frutta e di ortaggi (10.32.0).

Produzione e conservazione di frutta e di ortaggi (10.39.0).

Produzione di olio di oliva e di semi oleosi (01.26.0 - 10.41.1 - 10.41.2).

Produzione di olio di semi di granturco (olio di mais) (ex 10.62.0).

Trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte (01.41.0 - 01.45.0 - 10.51.1 - 10.51.2).

Lavorazione delle granaglie (da 10.61.1 a 10.61.3).

Produzione di farina o sfarinati di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta in guscio commestibile (ex 10.61.4).

Produzione di prodotti di panetteria freschi (10.71.1).

Produzione di vini (01.21.0 - 11.02.1 - 11.02.2).

Produzione di grappa (ex 11.01.0).

Produzione di aceto (ex 10.84.0).

Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta (11.03.0).

Produzione di malto (11.06.0) e birra (11.05.0).

Disidratazione di erba medica (ex 10.91.0).

Lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele (ex 10.89.0).

Produzione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi, mediante congelamento, surgelamento, essiccazione, affumicatura, salatura, immersione in salamoia, inscatolamento, e produzione di filetti di pesce (ex 10.20.0).

Manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle classi 01.11, 01.12 e 01.13, nonché di quelli derivanti dalle attività di cui ai sopraelencati gruppi e classi.

Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gazzetta Ufficiale italiana - Consultazione gratuita on-line.

Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.